

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2138, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1060/DDA/LC)

Con istanza DDA/2138, pervenuta in data 20 maggio 2019 (prot. n. DDA/0001843), è stata segnalata dal sig. Stephane Michenaud, in qualità di legale rappresentante della società Co-peer-right Agency Italia S.r.l., per il tramite dell'avv. Giuseppe Perillo, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società AB Droits Audiovisuels, Belga Films, Condor Entertainment, Cottonwood Media, Curiosa Films, Diaphana, Doc And Film International, El Deseo, Europacorp, Federation Entertainment, Kinology, Les Films Du Kiosque, Mk2, Moana Films, Mod Producciones, OCS, On Entertainment, Orange Studio, Pyramide, Snd, Snd M6 Video, Storia Television, Telecinco Cinema, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo sul sito internet <https://upvid.pro> e di seguito riportate, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con comunicazione del 21 maggio 2019 (prot. n. DDA/0001853), l'Autorità ha inviato una richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 e dell'art. 7, comma 5, del *Regolamento*, per acquisire ulteriori elementi al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 6 del *Regolamento*. Il soggetto istante ha inviato le integrazioni richieste con successive comunicazioni del 31 maggio 2019 (prot. n. DDA/0001963), 3 giugno 2019 (prot. n. DDA/0001986), 4 giugno 2019 (prot. n. DDA/0001990) e infine 6 giugno 2019 (prot. n. DDA/0002019).

Il soggetto istante ha dichiarato: *“di agire in rappresentanza di tutte le società titolari dei diritti sulle opere audiovisive elencate [e] che i poteri di rappresentanza conferiti all'istante non sono in alcun modo affetti da limitazioni territoriali [e che] tra upvid.co – upvid.pro – ed upvid.live, vi è totale coincidenza”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere audiovisive indicate nell'elenco allegato alla presente comunicazione (*Url_list.csv*) e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16, 78 *ter*, lett. *a*) e *d*), della citata legge n. 633/41. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria è emerso, altresì, che il sito <https://upvid.pro>, oggetto dell'istanza, effettua un *redirect* sul nome a dominio <https://upvid.co> e risulta, inoltre, confermata l'accessibilità alle opere anche tramite il *redirect* al dominio <https://upvid.live>, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo, pur non apparendo ravvisabili i presupposti per l'applicazione del procedimento ai sensi dall'art. 9-*bis* del *Regolamento* richiesto dall'istante. Tale disposizione infatti consente l'adozione di un ordine cautelare solo qualora la violazione risulti manifesta su un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile. L'accertamento relativo alla circostanza che la violazione sia “manifesta”, risulta preliminare rispetto a quella dell'eventuale pregiudizio e consiste nell'esame di elementi oggettivi attinenti al sito oggetto

Direzione contenuti audiovisivi

di istanza. Nel caso di specie la violazione appare commessa tramite *cyberlocker* e pertanto risulta impossibile: *i)* appurare la natura illecita di contenuti presenti sulla piattaforma, oltre quelli segnalati; *ii)* accedere ai contenuti caricati sulla piattaforma senza preventivamente conoscere il *link* o suo *redirect*, tramite cui si è in grado di individuare il contenuto poiché è assente qualsiasi strumento di ricerca e l'*home page* non fornisce alcun collegamento o indicazione utile per l'accesso alle opere; *iii)* fruire pienamente delle funzionalità della piattaforma se non a seguito di un'iscrizione. Tali circostanze, cumulativamente considerate, escludono che la violazione sia manifesta.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- i nomi a dominio <https://upvid.pro> e <https://upvid.live> risultano registrati dalla società NameCheap Inc., raggiungibile all'indirizzo email abuse@namecheap.com, per conto della società WhoisGuard Protected, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama e indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com; il nome a dominio <https://upvid.co> risulta registrato dalla società Tucows Domains Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica domainabuse@tucows.com, per conto della Contact Privacy Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Toronto e indirizzo di posta elettronica raggiungibile abuse@contactprivacy.com. Sul sito è presente il contatto dema@upvid.co;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Simple Carrier LLC, con sede in 1608 S. Ashland Ave Suite 78795 Chicago, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@simplecarrier.net, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Chicago, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza indicate nell'allegato alla presente comunicazione e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Direzione contenuti audiovisivi

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/2138**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*) e dell'art. 7, comma 5, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **24 giugno 2019**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore